UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma

ATTO DI PROPROGA DELL'EFFICACIA DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 04/03/2023
TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT (di seguito anche "UNINT"), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 200, 00147, P.IVA 05639791002 e C.F. 97136680580, pec. unint@pec.it, rappresentata dal Dott. Fabio Bisogni nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e

UNPISI Associazione Tecnico Scientifica Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (di seguito denominata UNPISI), con sede in piazza Sibilla Aleramo, 1 – 43122 parma, codice fiscale RSSGNN65C24G902P, p.e.c. UNPISI@PEC.IT, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante dott.Giovanni Rossi, nato a Portici (NA) il 24.03.1965;

PREMESSO CHE

a) che tra le parti è stato sottoscritto in data 04/03/2023 un protocollo di intesa avente ad oggetto l'applicazione di un regime convenzionale nell'ambito dei master di I e II livello e dei corsi ECM riservato a iscritti e famigliari degli associati con le modalità ivi rappresentate;
b) che l'accordo ha durata di 1 anno con tacito rinnovo per ugual periodo;
c) che le parti hanno dato seguito e applicazione sino alla data odierna degli impegni previsti nel protocollo senza soluzione di continuità;
d) che le parti intendono modificare le pattuizioni di cui al predetto protocollo di intesa riferibili alla durata dell'accordo;

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa
1.1. La premessa è parte integrante e inscindibile del contratto.

Art. 2 – Proroga della durata del protocollo di intesa

2.1. Per comune accordo delle parti, il protocollo di intesa di cui al punto a) delle premesse deve intendersi prorogato senza soluzione di continuità sino alla data 31 dicembre 2026.

Alla scadenza, il predetto protocollo di intesa si intenderà rinnovato ai medesimi patti e condizioni per un ulteriore periodo di 24 mesi e così sino alla disdetta da una delle parti che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 3 - Principio di Conservazione

3.1. Resta espressamente inteso tra le Parti che ogni altro aspetto del rapporto rimane viceversa regolato dalle clausole del Protocollo di intesa in premessa, le quali devono intendersi tuttora valide ed operanti tra le stesse, laddove non integrate e/o modificate e/o sostituite, ovvero univocamente incompatibili, nonché, per quanto possa occorrere, integralmente riportate, riprodotte e trascritte nel presente atto.

Dichiariamo di avere letto e approvato la totalità delle condizioni descritte.

Roma, lì

UNINT
Presidente del CdA
Fabio Bisogni

UNPISI